DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 7

Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'articolo 6. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1994, N. 11.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1994, non più in vigore dal 13 agosto 2010 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Estremi	Legge 8 agosto 1991, n. 264
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-consulenza-per-la-circolazione-dei-mezzi/art-7-ricevute-di-consegna-del-documento-di-circolazione-del-mezzo-di/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it